



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 17/06/2026, n. 1330: Requisiti di ordine generale. Cause di esclusione non automatica. Grave illecito professionale. Misure di *self-cleaning*. Operano anche nella procedura in corso. Non esplicano effetti automatici. Vanno valutate dalla SA, che ha l'onere di motivare in ordine alla loro eventuale inidoneità a dimostrare il ripristino dell'affidabilità dell'operatore.

La controversia trae origine dall'impugnazione del provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante in danno di un concorrente nei cui confronti era stata ipotizzata la sussistenza di un grave illecito professionale per effetto della risoluzione per grave inadempimento di un precedente contratto d'appalto con altra amministrazione.

Il TAR Veneto rammenta, preliminarmente, che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha tipizzato le ipotesi rilevanti di grave illecito professionale e ha imposto alla stazione appaltante una valutazione concreta, proporzionata e motivata della gravità del fatto, della sua incidenza attuale sull'affidabilità dell'operatore, dei mezzi di prova disponibili e delle eventuali misure di *self-cleaning* adottate.

A quest'ultimo proposito, il TAR Veneto osserva che l'art. 96, c. 6, d.lgs. n. 36/2023 attribuisce rilievo alle misure mediante le quali l'operatore economico dimostri di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire il danno, di avere chiarito i fatti e le circostanze collaborando con le autorità competenti e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori illeciti;



tali misure, che non operano soltanto per il futuro, ma devono essere considerate anche nella procedura in corso se adottate e rappresentate in tempo utile, non neutralizzano automaticamente l'illecito, ma impongono alla stazione appaltante una valutazione specifica della loro concretezza, tempestività, proporzionalità e idoneità rispetto al fatto contestato.

Per questa ragione, secondo il TAR Veneto che si allinea a una recente pronuncia del massimo organo della giustizia amministrativa (Cons. St., Sez. V, sent. 3381/2026), la stazione appaltante, non può limitarsi ad affermare l'insufficienza in termini generici delle misure di *self-cleaning* comunicatele, ma deve spiegare perché, nonostante le misure prospettate, permangano dubbi attuali sull'affidabilità dell'operatore.

Questo principio, conclude il TAR Veneto in adesione all'orientamento della giurisprudenza eurocomunitaria (CGUE, 3 ottobre 2019, C-267/18, Delta Antrepriză), non riduce il potere valutativo dell'Amministrazione, ma ne rafforza l'onere motivazionale, poiché l'esclusione per grave illecito professionale non costituisce una conseguenza automatica del precedente negativo, bensì l'esito di un giudizio individualizzato sull'affidabilità residua dell'impresa riferito alla rilevanza dell'inadempimento, alla sua attualità, alla sua incidenza rispetto alla gara in corso e all'idoneità delle misure riparatorie e organizzative adottate dall'operatore.

[Consulta la sentenza](#)